



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 182 DEL 11/06/2025

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE CON ORDINANZA DEL SINDACO ORD. 420 DEL 10/11/2023 RELATIVAMENTE ALLE PERTINENZE ESTERNE DEGLI APPARTAMENTI IDENTIFICATI AI CIVV. 35-37-39 DI VIA MENDOZZA NONCHÉ AGLI APPARTAMENTI DEI CIVV. 27 E 27A.

CONFERMA DELLE INTERDIZIONI PER PORZIONE DI GIARDINO DI PERTINENZA CIV. 33 INTERNO 2 DI VIA MENDOZZA.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 24 ottobre 2023 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva causa crollo di porzione di muro di contenimento presso Via Giuseppe Mendozza;
- per gli effetti del crollo di porzione di muro di contenimento il Caposquadra dei VV.F. disponeva di interdire l'utilizzo delle abitazioni e relative pertinenze dei civici 27, 27A, 35, 37, 39, 41, 43 e 45 di via Giuseppe Mendozza;
- in data 25 ottobre 2023 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva un proprio sopralluogo a seguito del quale veniva confermata la disposizione di interdire l'utilizzo delle abitazioni e relative pertinenze dei civici 27, 27A, 35, 37, 39, 41, 43 e 45 di via Giuseppe Mendozza, nonché l'interdizione di una porzione di giardino di pertinenza dell'abitazione interno 2 di via Giuseppe Mendozza civ. 33 per pericolo esterno;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 420 del 10/11/2023 ad oggetto *“Convalida dello sgombero cautelativo e chiusura, disposti in data 25/10/2023 causa crollo muro di contenimento e smottamento di terreno in Via Giuseppe Mendozza civici 27 – 27 A – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 e loro pertinenze, chiusura di porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civico 33 int. 2”*;

Richiamata altresì l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 3 del 10/01/2025 ad oggetto *“Revoca parziale delle misure cautelative disposte con ordinanza del sindaco Ord. 420 del 10/11/2023”* con la quale, a seguito di una prima messa in sicurezza parziale si revocavano parzialmente le interdizioni;

Considerato che nelle relazioni prot. n. 0245091.E del 23/05/2025 e n. 0254609.E del 28/05/2025 i tecnici incaricati dalle varie proprietà certificavano la possibilità di revocare le misure cautelative, esclusa la porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 33 int.2;

Visto il rapporto prot. n. 0256655.I del 29/05/2025 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 21/05/2025 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale, a seguito della ricezione delle dichiarazioni di messa in sicurezza - successivamente revisionate e acquisite rispettivamente con prot. n. 0245091.E del 23/05/2025 e prot. n. 0254609.E del 28/05/2025 - revocava parzialmente sul posto le misure interdittive di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 420 del 10/11/2023 per:

- il piano terra dell'immobile contraddistinto dai civv. 27-27A di Via Mendozza,
- le aree esterne a monte del fabbricato contraddistinto dai civv. 27-27A;
- il terrazzo piano 1° lato monte dei civv. 27-27A.
- una porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 35;
- il giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 37;
- una porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 39;
- pertinenza esterna della scala, lato sud, d'accesso ai giardini agli interni 35-37-39 di Via Mendozza;

e le confermava per il solo giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendozza civ. 33 int. 29;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure di interdizione sono state preventivamente inoltrate comunicazioni al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0254644.U del 28/05/2025 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing.

Documento sottoscritto digitalmente

Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a conferma di quanto disposto sul posto dal personale in data 21/05/2025, e con successiva nota prot. 0254644.U del 28/05/2025, la revoca parziale delle misure cautelative di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 420 del 10/11/2023, e in particolare per:

- il piano terra dell'immobile contraddistinto dai civv. 27-27A di Via Mendoza,
- le aree esterne a monte del fabbricato contraddistinto dai civv. 27-27A;
- il terrazzo piano 1° lato monte dei civv. 27-27A.
- una porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendoza civ. 35;
- il giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendoza civ. 37;
- una porzione di giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendoza civ. 39;
- pertinenza esterna della scala, lato sud, d'accesso ai giardini agli interni 35-37-39 di Via Mendoza;

e il mantenimento delle misure cautelative di chiusura per:

- il giardino a servizio dell'appartamento di Via Mendoza civ. 33 int. 29;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante - ed al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

LA SINDACA
SILVIA SALIS

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.